

grafo 2 ed il limite massimale di cui al paragrafo 3 sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 19 del Consiglio».

Articolo 3

Dopo la lettera e) dell'articolo 7 del regolamento n. 90 della Commissione, viene inserita la seguente disposizione:

«f) in caso d'applicazione dell'articolo 5 bis, le quantità che devono essere esportate, l'ammon-

tare totale della restituzione e l'importo della restituzione supplementare, indicati per paese di destinazione».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 164 DELLA COMMISSIONE

che proroga la data alla quale dovevano essere esportate le farine di frumento sottoposte a regime transitorio

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, in particolare l'articolo 29,

Visto in parere del Comitato di gestione dei cereali,

Considerando che il regolamento n. 29 della Commissione relativo a talune disposizioni transitorie applicabili alle esportazioni di farina di frumento, modificato dal regolamento n. 66 della Commissione che modifica le date di talune disposizioni transitorie nel settore dei cereali, ha fissato al 1° dicembre 1962 la scadenza del regime transitorio previsto per le esportazioni di farina di frumento e di importazioni di grano tenero in esenzione dal prelievo come contropartita di tali esportazioni; che il regolamento n. 145 della Commissione che proroga la data di scadenza di talune disposizioni transitorie applicabili alle esportazioni di farina di frumento ha sostituito la data del 1° febbraio 1963 a quella del 1° dicembre 1962 per l'importazione di grano tenero in esenzione dal prelievo come contropartita delle esportazioni di farina effettuate anteriormente al 1° dicembre 1962;

Considerando che, in taluni Stati membri, per notevoli quantitativi di farina, per i quali i titoli di esportazione sono stati rilasciati prima del 30 luglio 1962, la restituzione è stata fissata anticipatamente in base al sistema nazionale vigente prima del 30 luglio 1962, e per i quali sono già stati stipulati i contratti di esportazione, non hanno potuto essere esportati anteriormente al 1° dicembre 1962 per diversi motivi di ordine tecnico, fra altro causa gli scioperi verificatisi nei porti di esportazione;

Considerando che l'applicazione a tali esportazioni di farina del regime previsto dal regolamento n. 19 del Consiglio renderebbe impossibile l'esecuzione dei contratti in corso, dato che questi sono stati stipulati sulla base di restituzioni differenti;

Considerando che è opportuno prevedere la possibilità di esportare alle condizioni stabilite prima del 30 luglio 1962 i quantitativi di farina per i quali i titoli di esportazione rilasciati prima del 30 luglio 1962 sono ancora validi; che, tuttavia, occorre fissare al 15 gennaio 1963 la data entro la quale le esportazioni sottoposte a tale regime dovranno essere state effettuate, in modo da consentire la reimportazione in esenzione dal prelievo del grano come contropartita dell'esportazione di farina effettuata alla fine di questo periodo anteriormente al 1° febbraio 1963, data definitiva del regime transitorio, ai termini del regolamento n. 145 della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 1, primo comma, del regolamento n. 29 della Commissione, relativo a talune disposizioni transitorie applicabili alle esportazioni di farina di frumento, modificato dal regolamento n. 66 della Commissione che modifica le date di talune disposizioni transitorie nel settore dei cereali, la data del

15 gennaio 1963 è sostituita a quella del 1° dicembre 1962.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1962.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 165 DELLA COMMISSIONE

che fissa un tasso di conversione del grano tenero in farina per il calcolo della restituzione alla produzione

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali,

Visto il regolamento n. 55 del Consiglio, relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

Visto il parere del Comitato di gestione dei cereali,

Considerando che a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 55 del Consiglio, la restituzione alla produzione concessa al fine della trasformazione in amido è calcolata sulla base della quantità di cereali impiegati per la fabbricazione di amido;

Considerando che per la fabbricazione dell'amido di grano, l'industria utilizza direttamente il grano tenero o la farina di frumento;

Considerando che, al fine d'evitare ogni disparità di trattamento fra le industrie della Comunità, conviene fissare un tasso di conversione comune fra il grano e la farina; che è opportuno utilizzare a tal fine il tasso di conversione fissato per il calcolo del prezzo di entrata della farina di frumento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il calcolo della restituzione alla produzione prevista all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 55 del Consiglio, e nel caso in cui sia utilizzata della farina di frumento, il tasso di conversione da applicare è di :

140 kilogrammi di grano tenero per 100 kilogrammi di farina.

Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1962.

Per la Commissione

Il Presidente

W. HALLSTEIN